



Alla c.a. Venator Italy Srl

e p.c.: Comune di Scarlino

Comune di Follonica

Provincia di Grosseto

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo

Reparto Carabinieri Biodiversità Follonica

Agenzia del Demanio – Dir. Territoriale Umbria e Toscana

ARPAT – Dip. di Grosseto

Azienda USL Toscana sud est – Dip. Prev. di Grosseto

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa

Acquedotto del Fiora Spa

Autorità idrica Toscana

IRPET

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

Settore Autorizzazioni Rifiuti

Settore Tutela della natura e del mare

Settore Serv. Pubbl. Loc., Energia, Inquinamento Atmosferico

Settore Bonifiche e “Siti orfani” PNRR

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Sud

Direzione Urbanistica

Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore
agricolo. Cambiamenti climatici

Settore Attività faunistico venatorio, pesca in mare e rapporti con
i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque
interne.



OGGETTO: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “*Progetto di Sistemazione morfologica e ripristino ambientale di una porzione dell’area disposta*”, ubicata in località Casone, in Comune di Scarlino (GR). Proponente: Venator Italy S.r.l. **Comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell’art.10 bis della L. 241/1990.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, in esito all’attività istruttoria espletata sulla base della documentazione agli atti, dei pareri espressi dagli Enti interessati e dei contributi tecnici degli uffici di competenza, si comunica che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in accoglimento dell’istanza in esame, in considerazione dei seguenti elementi ostativi:

A) Sulla base dei dati forniti dal proponente relativi ad alcuni piezometri (es. piezometri CL11, CL12 e CL13), risultano molteplici casi di superamento delle CSC riferite alle acque sotterranee per arsenico, ferro e manganese, oltre che per il parametro solfati, indicate dalla Tab. 2, Allegato 5 Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi, e dei valori di fondo naturale (VFN) di cui al prot. ARPAT n. 6185 del 28/01/2014 “*Definizione dei Valori di fondo per alcuni parametri nelle acque sotterranee dei siti in bonifica della pianura di Scarlino, Grosseto*”. In considerazione dei suddetti superamenti delle CSC deve essere effettuata la notifica di potenziale contaminazione ai sensi degli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 con attivazione del relativo procedimento finalizzato a verificare o escludere la necessità di bonifica del sito (inserimento nell’applicativo SISBON).

Alla luce di quanto sopra si rileva che:

- sulla base delle informazioni disponibili non è possibile verificare le condizioni di vincolo e/o limitazione all’esecuzione degli interventi e opere ai sensi degli artt. 13 e 13 bis LR 25/98 e s.m.i. e dell’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 e sua norma tecnica applicativa di cui alla DGRT n. 157 del 21/02/2022 “*Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006*” ;
- in conseguenza dell’inserimento in SISBON del sito in esame, emerge la presenza del criterio escludente di impedimento al rilascio dell’autorizzazione del progetto ex art.208 del d.lgs.152/2006, definito al paragrafo 3.5 dell’allegato 4 al Piano regionale rifiuti e bonifiche: “*16. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall’art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98*”.

Pertanto, in considerazione della necessità di attivare e concludere il procedimento ex artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 con esclusione della necessità di intervento di bonifica, o in caso contrario, dimostrazione che il progetto è compatibile con gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dell’area, ai sensi degli artt. 13 e 13 bis LR 25/98 e dell’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 e sua norma tecnica applicativa di cui alla DGR n. 157 del 21/02/2022 “*Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242 ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. 152/2006*”, non risultano attualmente definite le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell’istanza in esame.

B) L’area è di proprietà del Demanio dello Stato in concessione a Venator Italy srl e la concessione, sottoscritta il 06/07/2000 per la durata era di 6 anni, è scaduta. Al momento, non risulta rilasciata nuova concessione.

Pertanto, in considerazione della mancata dimostrazione da parte del Proponente della disponibilità delle aree interessate dal progetto, presupposto di legittimità per l’autorizzazione alla realizzazione e



all'esercizio del progetto, non risultano sussistere le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame.

C) Il progetto prevede l'inquadramento dell'intervento come *"ripristino ambientale"* deve essere quindi dimostrato il rispetto della definizione di cui all'art. 240, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 152/06, che riporta: *"gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici"*.

A tale proposito si rileva che:

- il proponente non ha chiarito i presupposti di analisi che comportano la necessità dell'intervento di riqualificazione ed i motivi progettuali per cui sia necessario un rimodellamento morfologico con innalzamento delle quote fino a 10,2 m s.l.m., quote non coerenti con le caratteristiche morfologiche e territoriali dell'ambito interessato caratterizzato da un'ampia pianura palustre;
- il progetto prevede l'inserimento di un telo impermeabilizzante; tale presidio non dovrebbe essere necessario nei progetti di *"ripristino ambientale"* mediante l'utilizzo di rifiuti, dato che, per i rifiuti utilizzati, deve essere escluso a priori ogni rischio di inquinamento delle matrici ambientali. Pertanto non appare del tutto chiaro e motivato se trattasi effettivamente di *"ripristino ambientale"* o se piuttosto, l'inserimento di presidi ambientali atti ad evitare possibili fenomeni di contaminazione del suolo sottostante o l'infiltrazione di sostanze negli acquiferi non debba piuttosto configurare il progetto come discarica di rifiuti non pericolosi.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra osservato circa la mancata sussistenza degli elementi fondanti per l'inquadramento dell'intervento nella categoria progettuale *"ripristino ambientale"* ex art. 240 lettera q) del D.Lgs. 152/06, non vi sono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame.

D) Per il progetto era stata disposta la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le motivazioni contenute nel Decreto 23699 del 30/11/2022 relativo alla precedente verifica di assoggettabilità a VIA, in particolare:

- considerato che l'area della Piana di Scarlino è soggetta a subsidenza e ad ingressione del cuneo salino e che è presente una falda freatica libera a breve profondità dal piano campagna, anche sulla base del contributo conclusivo di ARPAT del 17.11.2022 veniva rilevata:
 - la necessità di approfondimenti geotecnici finalizzati ad assicurare la stabilità delle scarpate -in funzione della pendenza di progetto - di raccordo fra la sommità del rilevato di abbancamento e il piano campagna, per un dislivello di circa 10 m; necessità di ulteriori approfondimenti in merito all'assestamento nel tempo dell'abbancamento di gesso, in funzione del progressivo costipamento dei limi a piano campagna, al fine di accertare la possibile formazione di fessure sulle scarpate ed alla sommità dell'abbancamento che potrebbero determinare la penetrazione delle acque nel rilevato ed il dilavamento dei gessi posti in opera;
 - la necessità di approfondimenti circa la permeabilità del letto di limi argillosi presenti alla base dell'abbancamento di gessi esistenti, al fine di accertare se tale letto possa costituire o meno una barriera idrogeologica;
 - che il cedimento fino a 33 cm della base dell'esistente abbancamento di gesso che determinerebbe l'aumento della porzione di tale abbancamento che è soggetta a dilavamento da parte delle acque sotterranee durante le escursioni del livello piezometrico.



Rispetto a tali rilievi il proponente informa che la protezione idrogeologica del primo acquifero presente nel sito in oggetto sarebbe legata alla presenza di un orizzonte di limi argillosi continuo e a permeabilità estremamente ridotta, indicato come “livello B” e posto alla base dei gessi abbancati.

Dall’esame della documentazione depositata si rileva che il “livello B” posto alla base dei gessi già abbancati, presenta localmente (sondaggio S14) uno spessore ridotto e confrontabile con l’entità del cedimento totale stimato; inoltre, non sono state condotte valutazioni dei possibili cedimenti differenziali dei limi, dovuti al sovraccarico derivante dall’attivazione del progetto.

Si riscontra altresì che lo strato individuato come “protezione idrogeologica del primo acquifero” in alcuni punti ha uno spessore di circa 50 cm, prossimo ai cedimenti stimati di 33 cm.

Il progetto, non fornendo elementi di certa esclusione di ipotesi di locale interferenza tra i gessi e la falda, non permette quindi di escludere la presenza di impatti ambientali significativi sulla matrice acque sotterranee.

Pertanto, non essendo certa e dimostrata l’esclusione di impatti significativi sulla matrice ambientale “acque sotterranee”, in virtù del principio di precauzione, non risultano sussistere le condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto proposto.

E) Per il progetto era stata disposta la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le motivazioni contenute nel Decreto 23699 del 30/11/2022 relativo alla precedente verifica di assoggettabilità a VIA, in particolare:

- per quanto alle richieste deroghe alle concentrazioni limite CSC, colonna A, per cromo totale e vanadio nel citato decreto 23699/2022 si osservava che *“per effetto delle deroghe suddette il gesso rosso potrebbe essere impiegato per il progetto di recupero ambientale in esame; tuttavia attività di indagine svolte successivamente alle operazioni di recupero sul sito dell’area disposal evidenzerebbero che il gesso rosso messo a dimora risulterebbe non conforme, per i parametri derogati, ai valori limite del test di cessione e alle CSC del suolo, (colonna A, tabella parte quarta del d.lgs.152/2006)”* e pertanto dava disposizione che *“...nell’ambito del procedimento di PAUR, deve essere positivamente valutata una specifica analisi di rischio presentata dal proponente che tenga conto di tutte le possibili fonti di esposizione”*.

Rispetto a quanto disposto nel provvedimento di verifica, il proponente non ha presentato l’analisi di rischio relativa la superamento delle CSC colonna A con riferimnto al Cromo e al Vanadio.

Pertanto, in assenza dell’analisi di rischio richiesta con decreto 23699/2022, non è possibile nel provvedimento di PAUR concedere la deroga alle concentrazioni di Cromo totale e Vanadio (art. 298bis, comma 6bis, d.lgs 152/2006) necessaria ad assicurare la fattibilità del progetto in esame e non sussistono quindi le condizioni per il rilascio del PAUR in oggetto.

Ai sensi del suindicato art. 10 bis della L.241/90, codesta Società ha il diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento della presente; decorso detto termine in assenza di osservazioni si procederà la conclusione del procedimento secondo gli esiti istruttori come sopra sintetizzati.

Si rimanda alla visione dei pareri e contributi istruttori pervenuti, pubblicati e scaricabili dal sito web della Regione Toscana all’indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> sotto la stringa relativa al procedimento presentato da VENATOR S.r.l. per le ulteriori segnalazioni di criticità e richieste di integrazioni e chiarimenti, in aggiunta ai motivi ostatici sopra riportati; ai fini della



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

eventuale presentazione delle osservazioni, si raccomanda al Proponente di prendere visione si suddetti pareri e contributi tecnici.

Per eventuali chiarimenti, possono essere contattati:

Pietro Carnevali
Alessio Nenti

(tel. 055 4386235)
(tel. 055 4387161)

e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
e-mail: alessio.nenti@regione.toscana.it

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

PC/AN

AOGRT/PD Prot. 0473863 Data 17/10/2023 ore 13:52 Classifica P.140.050. Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).